

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANINI e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della II legislatura il Gruppo del Movimento sociale italiano del Senato della Repubblica ebbe l'onore di presentare un disegno di legge per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani all'estero.

Tale disegno di legge venne ripresentato dal Gruppo dei deputati del Movimento sociale italiano all'inizio della III legislatura e della IV legislatura.

Il problema del diritto di voto da parte degli italiani all'estero venne esaminato già durante la seconda legislatura allorché venne in discussione alla Camera il disegno di legge per le modifiche alla legge elettorale per la Camera dei deputati.

I deputati del Movimento sociale italiano presentarono, in quell'occasione, una serie coordinata di emendamenti, tendenti, appunto, a riconoscere agli italiani all'estero l'esercizio del diritto di voto.

Tali emendamenti furono posti in votazione e, a maggioranza, respinti, non già per ragioni di principio, ché il Governo di allora e tutti i Gruppi rappresentati alla Camera

si dichiararono favorevoli all'esercizio del voto da parte dei cittadini italiani all'estero, bensì per ragioni tecniche, dovute principalmente al fatto che di tale proposta si discuteva quasi allo scadere della legislatura, quando incombeva l'urgenza di modificare la legge elettorale politica e non risultava possibile affrontare con la dovuta calma e meditazione e serenità un problema che tecnicamente appariva ed era indubbiamente complesso e che, comunque, non avrebbe potuto trovare immediata pratica soluzione.

L'idea di far votare i connazionali d'oltre confine fu avanzata per la prima volta al Congresso degli italiani all'estero tenuto a Roma nel 1908, e fu successivamente ripresa nel 1911 al secondo Congresso, nel 1919 al primo convegno delle collettività all'estero e nel primo convegno nazionale dell'emigrazione tenuto a Roma nel 1946.

A seguito di queste sollecitazioni furono costituite nel 1908 due Commissioni parlamentari per lo studio del problema; ma esse chiusero i loro lavori dando parere sfavorevole. Nel 1921 venne poi creata una nuova

Commissione, presieduta dall'onorevole Orlando, al fine di dare attuazione all'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla emigrazione (13 novembre 1919). Tale Commissione preparò uno schema di norme per la costituzione di Consigli distrettuali degli italiani all'estero i cui delegati avrebbero dovuto costituire il Consiglio degli italiani all'estero, da convocare ogni due anni a Roma. Lo schema per altro non venne mai tradotto in norma regolarmente definita. Contemporaneamente, il *Bollettino dell'emigrazione* pubblicava la proposta di raccogliere gli italiani all'estero in un unico collegio e di far loro esprimere il voto per posta indirizzandolo ad un apposito ufficio da istituirsi presso il Ministero degli affari esteri.

Dato l'interesse suscitato e tuttora vivo intorno a questo argomento, la Direzione generale dell'emigrazione ha ritenuto, a sua volta, opportuno raccogliere notizie sulla legislazione di altri Paesi in materia, avuto specialmente riguardo ai tre punti seguenti:

a) se vi sono norme che prevedono l'esercizio del voto da parte di stranieri per l'elezione di rappresentanti al Parlamento nel Paese di origine;

b) se le leggi dello Stato prevedono l'esercizio del voto da parte dei propri cittadini residenti all'estero;

c) se i cittadini dello Stato considerati residenti all'estero hanno propri rappresentanti in Parlamento.

Per quanto concerne il punto a) non è risultato che alcun Paese abbia precise norme che vietino l'esercizio del voto da parte di cittadini stranieri; riguardo il punto c) la risposta è negativa per tutti i 68 Paesi considerati. Solo in Francia è prevista una rappresentanza speciale per i francesi residenti all'estero, non però alla Assemblea nazionale (Camera dei deputati), ma nel Consiglio della Repubblica (Senato).

Per quanto concerne il punto b) ecco in sintesi la situazione.

Danimarca: i cittadini elettori che per giustificati motivi sono impediti a recarsi personalmente a votare, possono inviare la scheda per posta sia all'interno che all'este-

ro. All'estero le schede sono fornite dal Consolo il quale rilascia anche una dichiarazione sulla identità dell'elettore.

Francia: tutti sanno che i francesi all'estero hanno una larga rappresentanza nel nuovo Parlamento; e che al *referendum* costituzionale le collettività francesi in tutto il mondo sono state chiamate a partecipare.

Gran Bretagna: una legge del 1949 prevede l'esercizio del diritto di voto per i cittadini che si trovano all'estero. Essi però devono fornire un indirizzo in Inghilterra per la ricezione del bollettino di voto.

Norvegia: i norvegesi all'estero votano soltanto per le elezioni generali presso le sedi diplomatiche o consolari, o sulle navi deponendo la scheda in urne le quali vengono poi spedite in Norvegia.

Olanda: è concesso il voto per procura al cittadino olandese residente all'estero.

Sud Africa: è previsto il voto per corrispondenza per il cittadino che si trovi all'estero.

Canada: il cittadino all'estero perde il diritto di voto anche se rientra in Patria durante il periodo elettorale.

USA: 38 dei 49 Stati concedono il diritto di voto ai cittadini all'estero per corrispondenza.

Australia: gli elettori temporaneamente assenti dalla Madre-Patria possono inviare il loro voto per posta.

Da quanto sopra riportato risulta che quasi tutte le legislazioni straniere consentono ai cittadini espatriati di partecipare alla elezione dei membri del Parlamento ma che nessuna legislazione, ad eccezione di quella francese, prevede la rappresentanza in seno al Parlamento degli emigrati.

In conclusione:

1) quasi tutte le legislazioni straniere consentono al cittadino che si trovi all'estero di partecipare alla votazione;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) la maggior parte delle legislazioni consente che tale voto sia dato per corrispondenza, pochissime per procura;

3) l'elettore all'estero vota per i candidati presenti nelle liste della circoscrizione nella quale è iscritto;

4) nessuna legislazione prevede la creazione di circoscrizioni elettorali all'estero.

Non è dato sapere con precisione quale sia il numero dei cittadini italiani residenti all'estero; dopo il censimento del 1927 non sono state eseguite altre operazioni di rilevazione statistica. Sembra che gli italiani all'estero aventi diritto a voto ascendano a più di 3 milioni e mezzo.

Di questi un milione e 300 mila sarebbero domiciliati in Europa, un milione e 900 mila nelle Americhe, 300 mila in Africa e 75 mila in Asia. Come è noto il cittadino italiano elettore che si sia recato all'estero ai sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha il diritto di conservare l'iscrizione nelle liste del comune di origine e gode pertanto di tutti i diritti costituzionali dell'elettorato attivo e passivo.

Consegue da ciò che i cittadini italiani residenti all'estero, in quanto iscritti nelle liste elettorali, hanno anche il dovere di votare, concorrendo così alla formazione della rappresentanza politica parlamentare.

Riteniamo che il problema sia oggi indifferibile e che quindi esso vada immediatamente affrontato con serietà e soprattutto con buona volontà.

Il riconoscimento del diritto di voto agli italiani all'estero rappresenterà un nuovo vincolo con i cittadini che vivono fuori dei confini della Patria, ai quali, per la verità, non sono mai mancati riconoscimenti verbali.

È necessario che questi riconoscimenti si concretino in quello più alto e tangibile della partecipazione alla vita politica della Nazione.

Per raggiungere questo scopo, ripresentiamo il nostro disegno di legge affrontando il problema del voto degli italiani all'estero in tutti i suoi molteplici aspetti, da quello politico a quello strettamente tecnico in modo da fare sì che il provvedimento che si sottopone alla vostra approfondita valutazione e alla vostra approvazione sia agevolmente inserito e coordinato con le leggi vigenti per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Consigli regionali ed in maniera da consentire ai cittadini lontani dalla Patria di esercitare il loro diritto senza che ciò possa recare turbamento alla necessaria agilità degli adempimenti che immediatamente seguono allo svolgimento delle operazioni di voto.

Onorevoli colleghi, la Nazione deve molto agli italiani che in tutte le parti del mondo ne tengono alto il nome ed operano nell'interesse della collettività italiana; facciamo questa volta in modo che essi ottengano il riconoscimento di un loro diritto, ma anche la attribuzione di un alto dovere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica o che, non essendovi stati iscritti o essendovi stati depennati, siano in possesso dei requisiti richiesti e ne facciano domanda, sono ammessi a esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche generali e per le elezioni regionali presso le sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali delle Ambasciate, delle Legazioni, dei Consolati e delle Agenzie consolari.

Art. 2.

Possono esercitare tale diritto:

a) i funzionari del corpo diplomatico e consolare, gli addetti e gli impiegati delle rappresentanze all'estero e le persone conviventi residenti all'estero;

b) i militari che si trovino all'estero per ragioni di servizio;

c) il personale delle compagnie di navigazione ed aree nazionali ed estere residente all'estero e le persone conviventi residenti all'estero;

d) i cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, di studio o di domicilio e le persone conviventi residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi a esercitare il diritto di voto all'estero anche:

a) il personale delle compagnie di navigazione ed aeree nazionali ed estere che si trovi occasionalmente all'estero;

b) i familiari dei funzionari del corpo diplomatico e consolare, degli addetti e degli impiegati delle rappresentanze all'estero che vengano a trovarsi occasionalmente all'estero al momento della convocazione dei comizi elettorali;

c) i cittadini italiani che per motivi di studio o di lavoro vengano a trovarsi occasionalmente all'estero;

d) i cittadini italiani che per motivi turistici vengano a trovarsi all'estero, fuori dell'Europa e oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez.

Art. 4.

I cittadini italiani di cui all'articolo 2 che risultino già iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica conserveranno tale scrizione ed i sindaci trasmetteranno, tramite le Prefetture, alle Ambasciate, alle Legazioni, ai Consolati e alle Agenzie consolari l'elenco dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni con la indicazione di tutte le generalità e del collegio elettorale di appartenenza.

Copia di tali elenchi verrà trasmessa al Ministero dell'interno.

Art. 5.

I cittadini italiani di cui all'articolo 2 che non siano mai stati iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica o che, essendovi stati iscritti, siano stati deponati, ma abbiano conservato oppure abbiano maturato i requisiti richiesti, faranno domanda al sindaco del Comune di origine per ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali.

I sindaci trasmetteranno, tramite le Prefetture, alle Ambasciate, alle Legazioni, ai Consolati, alle Agenzie consolari, l'elenco dei cittadini che hanno ottenuto la iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni con la indicazione di tutte le generalità e del collegio elettorale di appartenenza.

Copia di tali elenchi verrà trasmessa al Ministero dell'interno.

Art. 6.

Per i cittadini italiani di cui all'articolo 3, che si trovino all'estero all'atto della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e che intendano votare all'este-

ro e lo richiedano, l'Ambasciata, la Legazione, il Consolato o l'Agenzia consolare dovranno richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali per eseguirne poi la sostituzione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 7.

I cittadini italiani di cui all'articolo 3 e che siano in possesso del certificato elettorale, chiederanno all'Ambasciata, alla Legazione, al Consolato o all'Agenzia consolare l'assegnazione alla sezione elettorale nella cui circoscrizione vengano a trovarsi nel giorno della votazione ed eserciteranno il loro diritto con le formalità indicate all'articolo 10.

Art. 8.

A cura delle Ambasciate, delle Legazioni, dei Consolati e delle Agenzie consolari verrà compilata una lista generale comprendente:

a) gli elettori residenti all'estero di cui all'articolo 2;

b) gli elettori non residenti all'estero, ma che si trovino occasionalmente all'estero di cui all'articolo 6;

c) gli elettori non residenti all'estero, ma che si trovino occasionalmente all'estero di cui all'articolo 7.

Gli elettori verranno assegnati alla sezione elettorale nella cui circoscrizione abbiano, secondo la indicazione della lista generale, la residenza, oppure, per gli elettori di cui alle lettere b) e c), nella cui circoscrizione vengano a trovarsi nel giorno della votazione.

Art. 9.

I certificati elettorali per i cittadini di cui all'articolo 2, ai sensi e con le modalità dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, verranno preparati dalle Ambasciate, dalle Legazioni, dai Consolati e dalle Agenzie consolari sui moduli forniti dal Ministero dell'interno e dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati oppure, ove questi lo chiedano,

verranno trasmessi a mezzo posta al domicilio indicato.

Art. 10.

I certificati elettorali per i cittadini di cui all'articolo 3 verranno preparati dalle Ambasciate, dalle Legazioni, dai Consolati e dalle Agenzie consolari sui moduli forniti dal Ministero dell'interno e costituiranno i certificati elettorali di cui agli articoli 6 e 7 che verranno ritirati.

Art. 11.

A cura delle Ambasciate, delle Legazioni, dei Consolati, delle Agenzie consolari competenti per territorio, verranno espletate tutte le formalità relative alla nomina del Presidente, degli scrutatori, alla pubblicazione e affissione dei manifesti nelle sedi delle sezioni elettorali, alla consegna dei plichi, del pacco delle schede e delle urne.

Art. 12.

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali all'estero verrà effettuata, per ciascun partito o gruppo politico, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario del Partito o Gruppo politico di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista per ciascuna Sezione elettorale all'estero sarà presentato al Ministero dell'interno entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni e da questo immediatamente trasmesso alle Ambasciate, alle Legazioni, ai Consolati e alle Agenzie consolari.

Art. 13.

Le votazioni si svolgeranno nello stesso giorno nel quale si svolgono in Italia e con le medesime modalità dettate dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 14.

All'elettore verrà consegnata la scheda relativa alla circoscrizione o al collegio elettorale nel quale si trova il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore medesimo.

Art. 15.

Le cassette, le urne, i plichi debitamente sigillati, insieme con i verbali redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 75 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, verranno subito portati da due membri dell'ufficio della sezione nella sede dell'Ambasciata, della Legazione, del Consolato o dell'Agenzia consolare nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale e consegnati ad un funzionario addetto che ne diverrà personalmente responsabile e provvederà all'immediato inoltro a mezzo corriere aereo all'Ufficio centrale nazionale, dando contemporaneamente notizia telegrafica dei risultati per circoscrizione elettorale e per collegio allo stesso Ufficio centrale nazionale.

Art. 16.

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti i verbali relativi alle sezioni elettorali all'estero per la elezione della Camera dei deputati, sommerà i voti ottenuti dalle singole liste alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista determinando così la nuova cifra elettorale nazionale ai fini dell'attribuzione dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

I seggi spettanti a ciascuna lista, in seguito agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati verranno attribuiti, previa assegnazione dei voti riportati all'estero alle singole liste nelle circoscrizioni, alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in

percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

Art. 17.

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti i verbali relativi alle sezioni elettorali all'estero per la elezione del Senato della Repubblica, li trasmetterà immediatamente agli uffici elettorali regionali.

L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, appena in possesso dei verbali e delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, sommerà i voti ottenuti nelle sezioni elettorali all'estero alla cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati, determinando la nuova cifra elettorale, e alla cifra elettorale dei singoli candidati di ciascun gruppo, determinando le nuove cifre individuali dei singoli candidati di ciascun gruppo.

Art. 18.

Per la elezione dei consigli regionali rimangono in vigore tutte le norme dettate dalla presente legge, intendendosi sostituite, ove occorra le parole « Camera dei deputati », con le parole « Consiglio regionale »; le parole « Ufficio centrale nazionale », con le parole: « Ufficio centrale regionale »; le parole: « cifra elettorale nazionale », con le parole: « cifra elettorale regionale ».

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali all'estero per la elezione dei consigli regionali verrà effettuata secondo le norme dettate dalle rispettive leggi elettorali regionali.

Art. 19.

Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione della presente legge.